

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1942}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

de **VIDOVICH, DELFINO, BAGHINO, CARADONNA,
MARINO, MAINA, PETRONIO**

Presentata il 29 marzo 1973

**Modifica delle norme relative all'attribuzione di anzianità
pregressa al personale della carriera di concetto della
azienda di Stato per i servizi telefonici**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici immesso nel ruolo della carriera di concetto mediante concorsi per titoli o per esami con decorrenza 9 marzo 1963, in applicazione dell'articolo 64 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, non ha mai fruito della valutazione dell'anzianità maturata nella carriera inferiore. Infatti con il passaggio ad altra carriera, in applicazione del disposto dell'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il personale interessato alla promozione a segretario principale o equiparata non ha avuto alcun beneficio dai concorsi che l'amministrazione ha bandito (per merito distinto e di idoneità per la promozione a primo segretario con i decreti ministeriali 20 settembre 1967, n. 29792, e 7 dicembre 1968, n. 31668) ma non ha mai espletato in attesa della legge sul riassetto delle carriere.

Con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si è determinata una grave sperequazione dovuta alla mancanza di una norma transitoria atta a regolare il passaggio dal testo unico al nuovo ordinamento nonostante che nella legge 18 marzo 1968, n. 249, relativa alla delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, stabilisse all'articolo 11 che: « saranno dettate opportune norme per l'inquadramento del personale nelle nuove qualifiche e classi garantendo la piena valutazione del servizio prestato e la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite ».

Essendosi esaurita, per il trascorrere dei limiti temporali, la facoltà del Governo di emettere le norme che pure era stato delegato ad emanare, si rende necessario un intervento legislativo che sani la omissione e superi una ingiusta sperequazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Gli impiegati della carriera di concetto che risultino iscritti nei ruoli dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici al 9 marzo 1963 e che non abbiano fruito della valutazione del servizio prestato nella carriera immediatamente inferiore ai sensi dell'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è attribuita, ai fini del conseguimento della qualifica immediatamente superiore, un'anzianità pari al periodo di lavoro prestato nell'azienda.

ART. 2.

L'azienda di Stato per i servizi telefonici farà fronte all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo con la disponibilità del proprio bilancio.